





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/6885.1
Ufficio I



FASC. 016.001.009-836

Roma, E 3 MAR. 2015



Al signor Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Giovanni Spinosa)

Oggetto: Quesito in materia di rilascio di informazioni sui procedimenti esecutivi immobiliari.

Con nota n. 2295/14/AC-5 del 22 agosto 2014 perveniva all'Ufficio I di questa Direzione Generale un quesito formulato direttamente dal dirigente amministrativo del Tribunale di Teramo in materia di accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti di esecuzione immobiliare. In particolare, si chiedeva se potesse o meno essere impedito l'accesso al fascicolo dell'esecuzione, contenente informazioni reperibili presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio, a soggetti terzi non parti del procedimento, sebbene muniti di titolo esecutivo ed in grado di poter intervenire nella stessa procedura esecutiva.

Al riguardo va in primo luogo osservato che l'art. 76 disp. att. c.p.c. detta il principio generale (valido anche per il processo di esecuzione) che il potere di consultare il fascicolo d'ufficio e quelli delle altre parti compete solo alle parti e ai loro difensori.

Inoltre, depongono ulteriormente a favore della tesi di escludere l'accesso al fascicolo da parte di soggetti terzi anche altre considerazioni relative alla natura dell'atto di pignoramento contenuto all'interno del fascicolo dell'esecuzione.

Questo si configura, ai sensi dell'art. 555 c.p.c., come una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si perfeziona attraverso la fase di notifica dell'atto e quella della sua trascrizione (cfr. Cass., III sez., 16.05.2008, n. 12429). La trascrizione assume, quindi, un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel

creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. art. 2693 c.c., in relazione all'art. 2913 c.c. e ss.).

Orbene, poiché all'interno del fascicolo dell'esecuzione può esservi depositato l'atto di pignoramento ma non ancora la trascrizione dello stesso che normalmente avviene successivamente, l'accesso agli atti da parte di terzi potrebbe avere ad oggetto informazioni non complete o addirittura errate (nel caso in cui, ad esempio, il pignoramento per un qualsiasi motivo non venisse trascritto, perdendo così efficacia).

Pertanto, vista l'importanza della trascrizione del pignoramento, si ritiene che sia corretto il comportamento tenuto dall'Ufficio che non consente la consultazione degli atti inseriti nel fascicolo a soggetti terzi non parti del procedimento, terzi che possono reperire le informazioni interessate presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio, una volta avvenuta la trascrizione.

Analoga conclusione deve essere ribadita anche con riguardo ai beni mobili registrati che soggiacciono alla medesima disciplina.

Il Direttore Generale

Marco MANCINETTI

